

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 17

DATA: 02/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala consigliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

	Nominativo	Presente	Assente
1.	MOLINARI Davide	X	
2.	PERONI Maria Lucia	X	
3.	FENOGLIETTI Alessandro	X	
4.	FORTI Manuela		G
5.	CARETTI Stefania		G
6.	BRUSA Gianluigi	X	
7.	BRIZIO Anna	X	
8.	ANTONIAZZA Natalino	X	
9.	STUPPIA Vincenzo		G
10.	CALANDRIELLO Andrea		G
11.	REGAZZONI Laura	X	
	TOTALI	7	4

Presiede la seduta presso la Sede comunale il Sindaco Davide Molinari e partecipa alla stessa e verbalizza il Segretario Dott. Giovanni Boggi.

Il Sindaco Davide Molinari dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

“Art. 10 – Convenzioni di Segreteria.

1. I Comuni, le cui sede sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”

Visto l'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto l'art. 45 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001, che testualmente recita:

“Art. 45 – Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di segreteria convenzionata.

1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionata compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, da a) ed e) in godimento.
2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.
3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti associati secondo le modalità stabilite dalla convenzione.”.

Considerato che con i Comuni di Mergozzo, Cambiasca, Caprezzo ed Intragna sono state avviate trattative e sono state raggiunta le intese per la gestione, in forma associata, del Servizio di Segreteria Comunale.

Ritenuto che debba essere utilizzato l'istituto della “Convenzione” come previsto dal riportato articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che la Convenzione per il detto servizio rappresenta un notevole vantaggio per l'Amministrazione perché oltre a ridurre il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienza;

Ritenuto inoltre, come meglio sarà precisato in Convenzione, di individuare nel Sindaco del Comune di Mergozzo, il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario.

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997., n. 127";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2011;

Disposto, dunque, dal Vice-Segretario Comunale di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 7	n. 0	n. 7	n. 7	n.0

DELIBERA

Fra i Comuni di Mergozzo, Cambiasca, Caprezzo, Aurano e Intragna, viene istituito il servizio associato di segreteria comunale mediante l'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Di approvare, in ogni sua parte, l'allegato schema di convenzione che, costituito da n. 11 articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la spesa è stata prevista in sede di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

Copia della presente deliberazione, munita degli estremi di pubblicazione all'albo pretorio e di esecutività sarà trasmessa, per i provvedimenti di competenza, alla Sezione regionale dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Di dichiarare, infine, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

IL PRESIDENTE
Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Boggi

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MERGOZZO – CAMBIASCA – CAPREZZO – AURANO – INTRAGNA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, tra i Comuni di:

- MERGOZZO (VB) C.F. N. 84003060039 abitanti al 31-12-2021 n. 2154 rappresentato legalmente dal Sindaco Tognetti Paolo;
- CAMBIASCA (VB) C.F. n. 00421070038 abitanti al 31-12-2021 n. 1571 Rappresentato legalmente dal Sindaco Liera Claudio;
- CAPREZZO (VB) C.F. n. 00431320035 abitanti al 31-12-2021 n. 171 Rappresentato legalmente dal Sindaco Ballardini Pierangelo;
- AURANO (VB) C.F. n. 00475640033 abitanti al 31-12-2021 n. 103 Rappresentato legalmente dal Sindaco Molinari Davide;
- INTRAGNA C.F. n. 00477160030 abitanti al 31-12-2021 n. 100 Rappresentato legalmente dal Sindaco Morandi Tiziano

Si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- L'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associati di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- Che l'art. 10 co. 2 dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di MERGOZZO, CAMBIASCA, CAPREZZO, AURANO e INTRAGNA, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

IL Comune di MERGOZZO assume la veste di Comune capo convenzione. La presente convenzione è pertanto classificata in classe III ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, in ragione della consistenza demografica del Comune capo convenzione e della dimensione complessiva dei Comuni aderenti. Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il Segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Mergozzo, Cambiasca, Caprezzo, Aurano e Intragna venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES.

Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO.

La convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida per un periodo di anni tre (3).

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale capo-convenzione ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. Il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- d. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o trasferimento del Segretario Comunale titolare: in tal caso le amministrazioni comunali potranno contestualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco"). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura – UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 – NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Mergozzo, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei restanti Comuni. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Mergozzo, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio è ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei Comuni convenzionati e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare. Il Segretario titolare della sede non è soggetto a timbratura e i suoi spostamenti tra il Comune di Mergozzo e le altre sedi verranno, salvo esigenze particolari, prefissati mediante calendario settimanale, in funzione delle esigenze lavorative dei singoli Enti, in modo da ridurre al minimo gli oneri di rimborso delle spese di spostamento a carico degli stessi.

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Mergozzo, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che conferisce l'incarico le spese per funzioni aggiuntive a norma della vigente disciplina legislativa contrattuale.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, e alla luce della pronuncia della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 9/Contr/11, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali disposizioni di legge, un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro di spostamento tra il Comune di Mergozzo e i Comuni aderenti la convenzione.

Tali indennità, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. Il predetto Segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni Comunali, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione Mergozzo, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Saranno altresì ripartiti tra i comuni convenzionati, con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui al successivo art. 8, le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.

Annualmente i Comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario Comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tenere conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Atteso che il servizio sarà reso in più comuni e quindi in sedi diverse anche in orario pomeridiano, al Segretario Comunale è riconosciuto il servizio sostitutivo di mensa, secondo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del CCNL ripartito nelle percentuali previste dei costi di convenzione.

I Comuni convenzionati con il presente atto s'impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 8 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI – GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

- a) 41,53% a carico del Comune di Mergozzo
- b) 26,58% a carico del Comune di Cambiasca
- c) 10,63% a carico del Comune di Caprezzo
- d) 10,63% a carico del Comune di Aurano
- e) 10,63% a carico del Comune di Intragna

Ogni trimestre il Comune di Mergozzo comunicherà ai Comuni di Cambiasca, Caprezzo, Aurano e Intragna il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi, provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i 30 giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione saranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dalla Prefettura U.T.G. Ex-Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Piemonte. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26-06-2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri di convenzionati di cui all'art. 8.

ART. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI MERGOZZO

COMUNE DI CAMBIASCA

COMUNE DI CAPREZZO

COMUNE DI AURANO

COMUNE DI INTRAGNA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Giovanni Boggi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giovanni Boggi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Giovanni Boggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, li 07/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni Boggi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, li 02/11/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi